



ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI GENOVA

Le attestazioni e gli aspetti penali ad esse correlati

*ODCEC Genova
Viale IV Novembre 6/7-8*

Genova, 28 aprile 2015

Dott. Marcello Pollio
Senior partner Pollio & Associati Genova Milano Torino

GLI STRUMENTI DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI

STRUMENTO	PIANO	PROPOSTA	ATTESTAZIONE	OMOLOGAZIONE
PIANO RISANAMENTO	PIANO CONTINUITA'	? (COVENANT)	VERIDICITA' + FATTIBILITA'	NO
ADR	- PIANO LIQUIDATORIO - PIANO CONTINUITA'	ACCORDI	VERIDICITA' + ATTUABILITA'	SI
CP L	PIANO LIQUIDATORIO	SI	VERIDICITA' + FATTIBILITA'	SI
CP C	PIANO CONTINUITA'	SI	VERIDICITA' + FATTIBILITA' + MIGLIORE SODDISFAZIONE	SI
CF	NO	SI	NO	SI



**PROFESSIONISTA
ATTESTATORE**



LE "attestazioni" DEL professionista (1)

art. 67, co. 3, lett. d).

veridicità dei dati aziendali e fattibilità del piano idoneo a consentire il risanamento dell'esposizione debitoria dell'impresa e ad assicurarne il riequilibrio della sua situazione finanziaria

art. 161, co. 3

veridicità dei dati aziendali e fattibilità del piano di concordato preventivo.

Analoga relazione deve essere presentata nel caso di modifiche sostanziali della proposta o del piano

all'art. 182 bis, co. 1

veridicità dei dati aziendali e attuabilità dell'accordo di ristrutturazione dei debiti

con particolare riferimento alla sua idoneità ad assicurare *l'integrale* pagamento dei creditori estranei



LE "attestazioni" DEL professionista (2)

**art. 182 *quinques*,
co. 4 e 5**

essenzialità per prosecuzione attività d'impresa e **funzionalità** per assicurare miglior soddisfazione creditori (per richiesta di autorizzazione a pagare crediti anteriori per beni o servizi presentata con la domanda di concordato preventivo con continuità aziendale, anche ai sensi dell'art. 161, sesto comma, o di domanda di omologazione o di proposta di accordo di ristrutturazione)

**art. 186 *bis*,
co. 2 b), 3 e 4 a)**

- (2) Per prosecuzione dell'attività d'impresa è **funzionale** al miglior soddisfacimento creditori
- (3) per continuazione contratti pubblici "certificazione" che è **conforme** al piano ed è **ragionevole** la capacità di adempimento del debitore
- (4) per partecipazione a procedure di assegnazione di contratti pubblici "certificazione" che è **conforme** al piano ed è **ragionevole** la capacità di adempimento del debitore



LE "attestazioni" DEL professionista (3)

**all'art. 182 bis, sesto
comma:**

dichiarazione del professionista **idoneità** della proposta
(cd. pre-accordo)

se accettata, ad assicurare *l'integrale* pagamento dei creditori con i
quali non sono in corso trattative o che hanno comunque negato la
propria disponibilità a trattare

**all'art. 182 quinquies,
primo comma:**

funzionalità alla miglior soddisfazione dei creditori (nel
caso di richiesta di autorizzazione a contrarre finanziamenti
prededucibili ex art. 111 LF, presentata con la domanda di
concordato preventivo, anche ai sensi dell'art. 161, comma sesto,
o con la domanda di omologazione di accordo di ristrutturazione o
di pre-accordo)



Chi è l' attestatore?

UN CONTROLLORE

- ✓ **Iscritto all' albo dei revisori legali**
- ✓ **Indipendente secondo le nuove stringenti regole dettate dal nuovo at. 67, co. 3, lett. d**

Chi è l' attestatore?

UN PROFESSIONISTA

- ✓ **nominato dall' imprenditore (come tutti gli organi di controllo)**
- ✓ **parificato dalla Cass. N. 1521/2013 all' ausiliario del Giudice**
- ✓ **...cui però non possono essere riconosciuti i poteri che derivano dall' essere ausiliare del giudice in quanto non è pubblico ufficiale**
- ✓ **...con responsabilità anche penali ben superiori rispetto a quelle previste per gli ausiliari del giudice**

- **La nomina dell'attestatore**
- **Le linee guida dell'attività di attestazione**
- **Le attività di controllo dell'attestatore**
- **Le attestazioni "speciali"**
- **La struttura dell'attestazione: Caso pratico**
- **I profili di responsabilità dell'attestatore**



La nomina dell'attestatore



La nomina dell'attestatore e i suoi rapporti con l'imprenditore e i terzi


- **requisiti professionali di indipendenza e garanzia per i terzi**
- **responsabilità professionale in caso di mancanza dei requisiti soggettivi**
- **scelta dell'attestatore e valutazione delle professionalità**
- **valutazioni preliminari da parte del professionista per l'accettazione dell'incarico**
- **contenuti del mandato e tecniche di redazione dell'incarico**
- **rapporti dell'attestatore con gli advisors dell'imprenditore**
- **rapporti dell'attestatore con gli organi sociali**
- **perdita dell'indipendenza durante il lavoro di attestazione e dopo l'emissione del giudizio**
- **compenso per l'attestazione: quantificazione e pagamenti**
- **indicazione dei nuovi principi di attestazione e linee guida *best practice***

Normativa *Nuova formulazione Art. 67, comma 3, lett. d), L.F.*

«... un professionista indipendente designato dal debitore, iscritto nel registro dei revisori legali ed in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 28, lettere a) e b) deve attestare la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano; il professionista È INDIPENDENTE quando non è legato all'impresa e a coloro che hanno interesse all'operazione di risanamento da rapporti di natura personale o professionale tali da comprometterne l'indipendenza di giudizio; in ogni caso, il professionista deve essere in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 2399 del codice civile e non deve, neanche per il tramite di soggetti con i quali e' unito in associazione professionale, avere prestato negli ultimi cinque anni attività di lavoro subordinato o autonomo in favore del debitore ovvero partecipato agli organi di amministrazione o di controllo; ...»

Nomina Attestatore


«soggetto legittimato»




Il debitore, in tutte le fattispecie richieste dalla legge

La nomina è:

- Atto di competenza del Cda (*) «negoziato» e «condiviso» con i creditori professionali
- Previamente sottoposta al «controllo» del collegio sindacale (principi di comportamento n. 11)




(*) può «passare» da delibera assembleare (specie in concordati liquidatori)




(*) Lettera-preventivo (con regolazione «compensi») sottoscritta da legale rappresentante (al quale Attestatore appone «data certa»)

Oggetto Attestazione (per ogni strumenti anti crisi)



VERIDICITA' DATI AZIENDALI:
rispondenza al reale dei valori assunti
alla base del Piano e della Proposta

Ragionevolezza e tecnica
"revisionale"



FATTIBILITA' PIANO:
congruità e ragionevolezza azioni
proposte ed *assumptions* e "tenuta" del
Piano/Proposta

Sostenibilità previsioni

Principi di redazione

- **Principi di attestazione dei piani di risanamento**
- **Principi CNDC in tema di *Business Plan* (continuità)**
- **Linee - guida per il finanziamento delle imprese in crisi (Ed. 2010)**
- **«Linee Guida al Piano Industriale» elaborate da Borsa Italiana (2003) (continuità)**
- **Assirevi - Documenti di ricerca n. 114 (continuità) e n. 167 (attestazioni Direzioni)**
- **Principio ISAE 3400 (continuità)**
- **Principi di revisione VIGENTI ("tecniche" di revisione)**

Le linee guida dell'attività di attestazione



Le Linee guida per l'attestatore

International Standard on Assurance Engagement (ISAE) 3400 (già ISA 810), *The Examination of Prospective Financial Information*

UniFirenze, CNDCEC, Assonime, Linee Guida per il finanziamento delle imprese in crisi, II Edizione in bozza 2014

Principi di attestazione dei piani di risanamento, AIDEA, IRDCEC, ANDAF, APRI, OCRI I Edizione in bozza 2014 (in consultazione)

2. In an engagement to examine prospective financial information, the auditor should obtain sufficient appropriate evidence as to whether:

- a) Management's best-estimate assumptions on which the prospective financial information is based are not unreasonable and, in the case of hypothetical assumptions, such assumptions are consistent with the purpose of the information;
- b) The prospective financial information is properly prepared on the basis of the assumptions;
- c) The prospective financial information is properly presented and all material assumptions are adequately disclosed, including a clear indication as to whether they are best-estimate assumptions or hypothetical assumptions; and
- d) The prospective financial information is prepared on a consistent basis with historical financial statements, using appropriate accounting principles.

- L'attestazione consiste in un giudizio di verifica informata e diligente sui presupposti del piano, sulla logicità e ragionevolezza delle analisi e previsioni, e sulle metodologie usate.
- Richiamo all' ISAE 3400.
- L'attestazione si concreta in un giudizio motivato e compiuto "allo stato degli atti" ed ex ante, che ha soltanto due possibili esiti:
 1. attestazione, se vi è idoneità ad assicurare il risanamento dell'impresa e dunque il ripristino della solvibilità e e ragionevolezza/fattibilità del piano;
 2. non attestazione.

Finalità dei Principi
formulare principi e soprattutto proporre modelli comportamentali condivisi ed accettati riguardanti le attività che l'Attestatore deve svolgere, sia relativamente alla *due diligence* contabile, punto base di partenza per attestare la veridicità dei dati, sia relativamente al giudizio di fattibilità del piano

- Richiamo all' ISAE 3400 ed altri standard nazionali e internazionali
- Il giudizio di attestazione circa la veridicità dei dati può essere con riserve
- Il giudizio di fattibilità deve essere netto e non può essere con riserve, ma solo con richiami d'informativa

CNDCEC - Circolare n. 30/IR del 11 febbraio 2013

Il ruolo del professionista attestatore nella composizione della crisi: requisiti di professionalità e di indipendenza e contenuto delle relazioni

“Principi di attestazione dei Piani di Risanamento”

(Versione 3 settembre 2014)

Standards

Principi di attestazione dei piani di risanamento

SOMMARIO

1. PROFILI GENERALI DEI PRINCIPI DI ATTESTAZIONE

- 1.1. Il lavoro dell’Attestatore”
- 1.2. L’esigenza dei Principi
- 1.3. La finalità dei Principi
- 1.4. I destinatari
- 1.5. I principi e le responsabilità
- 1.6. I riferimenti ad altri standard
- 1.7. La portata e i limiti naturali dell’attestazione
- 1.8. I casi particolari
- 1.9. La struttura del documento
- 1.10 Utilizzo delle indicazioni

2. NOMINA E ACCETTAZIONE

- 2.1. La nomina
- 2.2. L’accettazione
- 2.3. I requisiti professionali
- 2.4. Le responsabilità dell’Attestatore: eventuali limitazioni
- 2.5. L’indipendenza
- 2.6. Il compenso per l’attestazione
- 2.7. I casi particolari

3. PROFILI GENERALI DELLE VERIFICHE/DOCUMENTAZIONE

- 3.1. La verifica della documentazione componente il Piano
- 3.2. Esame della documentazione con gli organi sociali

4. VERIFICA SULLA VERIDICITÀ DEI DATI AZIENDALI

- 4.1. Le finalità della verifica sulla veridicità dei dati
- 4.2. Il concetto di veridicità
- 4.3. Il perimetro delle verifica sulla veridicità
- 4.4. La base informativa di partenza
- 4.5. La valutazione dei rischi nella verifica sulla veridicità
- 4.6. L’utilizzo del lavoro di terzi nella verifica sulla veridicità
- 4.7. La verifica dei criteri di valutazione delle poste contabili
- 4.8. Le verifiche sulle attività potenziali e sulle passività potenziali indicate nel Piano.
- 4.9. La valutazione dell’attività pregressa degli organi sociali

5. DIAGNOSI DELLO STATO DI CRISI

- 5.1 La diagnosi dello stato di crisi
- 5.2 Valutazione delle cause della crisi nei piani in continuità aziendale
- 5.3 Gli strumenti di diagnosi

Principi di attestazione dei piani di risanamento

6. VERIFICA SULLA FATTIBILITÀ DEL PIANO

- 6.1. La valutazione delle ipotesi strategiche
- 6.2. La valutazione della strategia di risanamento
- 6.3. La valutazione del programma di azione (action plan)
- 6.4. La verifica delle ipotesi economico-finanziarie
- 6.5. La verifica dei dati di Piano
- 6.6. L’analisi di sensitività e stress test
- 6.7. Il giudizio di fattibilità

7. LA VALUTAZIONE DEL MIGLIOR SODDISFACIMENTO DEI CREDITORI

- 7.1. I casi obbligatori
- 7.2. Il rinvio alla perizia estimativa ex art. 160, secondo comma, l.f.
- 7.3. Il concordato con continuità aziendale

8. RELAZIONE DI ATTESTAZIONE

- 8.1. La parte introduttiva della relazione
- 8.2. La parte centrale della relazione: analisi del Piano
- 8.3. La parte finale della relazione: il giudizio finale dell’Attestatore sul Piano
- 8.4. La documentazione del lavoro di attestazione di veridicità dei dati aziendali
- 8.5. La documentazione di supporto all’attività di verifica della fattibilità del Piano

9. ATTIVITÀ SUCCESSIVE

- 9.1 L’esecuzione e il monitoraggio del Piano
- 9.2 Le modifiche del Piano (e della Proposta) e nuova attestazione

10. RESPONSABILITÀ DELL’ATTESTATORE

- 10.1. La responsabilità civile dell’Attestatore: cenni
- 10.2. La responsabilità penale dell’Attestatore: cenni

Allegato 1. PROCEDURE DI VERIFICA SU ALCUNE POSTE PATRIMONIALI DELLA BASE DATI CONTABILE.

Allegato 2. ATTESTAZIONI SPECIALI DI CUI AGLI ARTT. 182 QUINQUAGES E 186 BIS I.F. (cenni)



“Principi di attestazione dei Piani di Risanamento”

(Versione 3 settembre 2014)

FOCUS PRINCIPI ATTIVITA' DI ATTESTAZIONE

Nomina e accettazione

- Requisiti professionali
- Indipendenza
- Compenso

Fattibilità del piano

- Valutazione della strategia di risanamento
- Verifica action plan
- Coerenza ipotesi economico finanziarie
- Analisi di sensitività e stress test

Veridicità dei dati aziendali

- Perimetro della verifica
- Base dati di partenza
- I rischi nella veridicità
- Utilizzo lavoro di terzi
- Attività e passività potenziali
- Attività organi sociali

Miglior soddisfacimento creditori

- Perizia ex art. 160, co. 2, L.F.
- CP con continuità ex art. 186 bis L.F.

Responsabilità dell'attestatore

- Responsabilità civile
- Responsabilità penale

La relazione di attestazione

- Struttura e contenuti
- Documentazione a supporto



Attori del risanamento

distinguere tra:

CONSULENTE

Predisposizione PIANO

Figura non richiesta dalla legge
(ma certamente necessaria nella maggioranza dei casi)

ATTESTATORE

Validazione STRUMENTO

Figura obbligatoria
Requisiti professionali e di indipendenza
ex art. 67, c. 3, lett. d), l.f.

Il professionista attestatore ha sempre un **RUOLO NECESSARIO e FONDAMENTALE AI FINI DELLA TUTELA DEI TERZI**

Deve possedere **ORGANIZZAZIONE IDOENA** ed adeguate **COPERTURE ASSICURATIVE**
Deve essere **NOMINATO** e **COINVOLTO** sin da una **FASE ANTICIPATA**
Deve poter indicare ex ante le **CONDIZIONI NECESSARIE** da seguire nel piano per la **ATTESTAZIONE**
Può assistere alle **TRATTATIVE CON I CREDITORI** e le **CONTROPARTI** dell'imprenditore

L'INDIPENDENZA DELL'ATTESTATORE


- 2.5.2. L'indipendenza dell'Attestatore deve **permanere sino alla conclusione dell'incarico.**
- 2.5.3. **La partecipazione dell'Attestatore alle riunioni di lavoro con il debitore e/o i suoi consulenti e/o i creditori non ne pregiudica l'indipendenza** a condizione che lo stesso non si ingerisca nella scelta delle strategie identificate nel Piano e/o della soluzione di composizione della crisi identificate dal debitore.
- 2.5.7. **Laddove le condizioni di indipendenza esistenti all'atto dell'incarico vengano meno, prima dell'espressione del giudizio finale, il professionista è tenuto a comunicare tempestivamente l'impossibilità di proseguire l'incarico,** ciò anche per permettere all'interessato di sostituire l'Attestatore e nominare altro soggetto idoneo.

Le attività di controllo dell'attestatore




VERIDICITA' DEI DATI: oggetto del controllo

Verificare che i dati aziendali sui cui si fonda il Piano (liquidatorio o di risanamento) corrispondono al vero (esprimono la effettiva consistenza del patrimonio aziendale)



Analisi preminentemente «contabile» (*review*) che deve concentrarsi, in particolare, sulle «poste critiche» (principalmente valutative) espresse nella «situazione di partenza»




- **Corretta applicazione principi contabili**
- **Correttezza importi espressi**
- **Congruità poste valutative**

Applicare standards (tecniche) di revisione per valutare le «poste critiche anche in base a caratteristiche/dimensione impresa

La «data» di riferimento per i dati «aziendali» di partenza

Piano Attestato di Risanamento


Non esiste specifica data di riferimento



Generalmente si assume come «partenza» l'ultimo bilancio approvato e si esegue un aggiornamento in funzione della «data» di sottoscrizione dell'accordo con i creditori (professionali) e/o data di sottoscrizione del Piano

Concordati ed Adr

Data di deposito della «domanda» con riserva



Il debito è «congelato» a quella data.

In Piani con continuità, necessità aggiornamento «dati» ad un momento più vicino alla data di presentazione del Piano/proposta

La veridicità dei dati aziendali

Accertamento strumentale al giudizio di fattibilità del piano e di attuabilità dell' accordo di ristrutturazione dei debiti o della proposta concordataria. Una *base dati contabile* non veritiera rende inattendibile il piano costruito su di essa e impedisce l' espressione di un giudizio sulla fattibilità dello stesso.

VERIDICITA'

- situazione contabile «di riferimento» rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale economica e finanziaria
- sistema amministrativo-contabile adeguato (cioè idoneo a contenere il rischio di errori rilevanti); i redattori dell' informazione operino le stime in modo corretto, pervenendo a un' informazione attendibile e imparziale

4.3.2.

L' Attestatore deve verificare la situazione contabile che rappresenta il dato di partenza del piano («**base dati contabile**») utilizzando le tecniche di analisi ritenute più idonee tra cui quelle di revisione del cd. «**Balance Sheet Audit**»

La veridicità dei dati aziendali

Non è giudizio professionale sui bilanci precedenti.

- Non è revisione legale, né revisione limitata sui dati di bilancio.
- I *principi di revisione* forniscono le indicazioni sulle tecniche da utilizzare per la verifica dei dati aziendali
- Verifica dati nella misura in cui rilevino per la predisposizione del piano
- Verifica della base dati contabile articolata in base a dimensioni, assetto amministrativo e ambiente di controllo dell'azienda
- Scegliere se verifica diretta dei dati (anche se solo su base campionaria) e/o verifica di processo

La veridicità dei dati aziendali

- L'Attestatore deve verificare l'esistenza di **diritto** e di **fatto** delle poste patrimoniali effettuando analisi di verifica diretta (immobilizzazioni e rimanenze di magazzino), conferme esterne (circularizzazioni), procedure di analisi comparativa, ecc.
- Differente possibile *range* di analisi per le poste patrimoniali cd. «stock» rispetto alle poste patrimoniali cd. «flusso»
- Verifica dell'impatto delle eventuali rettifiche della base dati contabile rispetto al piano di risanamento ed alla manovra finanziaria (*focus* sul capitale circolante netto)

La veridicità dei dati aziendali – il perimetro delle verifiche

Art. 8.2.6 (Contenuto della relazione di attestazione)

Il professionista deve compiutamente relazionare e documentare le verifiche strumentali al giudizio sulla veridicità dei dati svolte sulle singole poste dell' attivo e del passivo.

A tale fine si deve evidenziare:

- le tecniche di revisione utilizzate;
- le categorie di asserzioni indagate (esistenza, completezza, diritti e obblighi, manifestazione, valutazione, misurazione, presentazione e informativa);
- l'estensione dei campioni osservati;
- I risultati ottenuti

La veridicità dei dati aziendali – utilizzo del lavoro dei terzi

L'Attestatore deve verificare possibilità e modi d'uso di documenti e informazioni (test di conformità, test sostanziali) derivanti **dall'internal audit** o da **altri revisori** (p.es. il revisore legale), considerando:

- le criticità derivanti dai tempi per il rilascio dell'attestazione
- la mancanza di terzietà dei revisori interni
- la permanenza della propria responsabilità, anche se si richiama lavoro di terzi



L'analisi sulla fattibilità del piano


- Diagnosi delle cause della crisi aziendale
- Valutazione della strategia di risanamento/ristrutturazione
- Valutazione del programma di azione (*action plan*)
- Verifica delle ipotesi del piano di risanamento/ristrutturazione
- Verifica dei dati di piano di risanamento/ristrutturazione
- *Sensitivity test e stress test*

FATTIBILITA': Nel Piano di risanamento


art. 67 co. 3 lett d), L.F.

Il Piano deve apparire «*idoneo a consentire il risanamento dell'esposizione debitoria dell'impresa e ad assicurare il riequilibrio della sua situazione finanziaria*»


Fattibilità




**Focus
Attestatore**



1. Completezza e correttezza Piano



2. Realizzabilità SOSTANZIALE



3. Rischio di «messa in esecuzione»

«**realizzabilità**»: idoneità del Piano a consentire il superamento della crisi (risanamento del debito – riequilibrio finanziario) secondo le assunzioni previste

Attività di
assurance

ISAE 3400

ISAE 3400

ISAE 3400 «*The Examination of Prospective Financial Information*» emesso dall'IFAC:

- **previsioni (forecast)**

informazioni prospettiche basate su *best estimate assumption*, ovvero assunzioni normali relative a eventi futuri che il *management* reputa ragionevolmente realizzabili;

- **proiezioni (projection)**

informazioni basate su *hypotetical assumption*, ovvero assunzioni ipotetiche non supportate da dati storici ma relative ad eventi futuri ed azioni che potrebbero non verificarsi.

FATTIBILITA': negli Accordi di ristrutturazione (1)

1) art. 182 bis co. 1, L.F.

Relazione su «[...] *attuabilità dell'accordo con particolare riferimento alla sua idoneità ad assicurare l'integrale pagamento dei creditori estranei nel rispetto dei seguenti termini:*

a) Entro 120 giorni dall'omologazione, in caso di crediti già scaduti a quella data;

b) Entro 120 giorni dalla scadenza, in caso di crediti non ancora scaduti alla data dell'omologazione»

2) art. 182 bis co. 6, L.F.

Dichiarazione «[...] *circa l'idoneità della proposta, se accettata, ad assicurare l'integrale pagamento dei creditori con i quali non sono in corso trattative o che hanno comunque negato la propria disponibilità a trattare»*

Attuabilità = Fattibilità




1) Attestazione definitiva

2) Dichiarazione



FATTIBILITA': negli Accordi di ristrutturazione (2)

Verifiche di legittimità FORMALE




Quorum «qualificato» (60% crediti) per la richiesta di OMOLOGA

- Verificare la (raggiunta) % di adesione dei crediti in base alle risultanze (passivo) della **situazione patrimoniale «di partenza» (*)**
- ✓ Ripartire in forma tabellare INDEBITAMENTO COMPLESSIVO (creditori aderenti e creditori non aderenti)
- ✓ «criticità» dei *debiti intercompany* (da computare ai fini del *quorum*)
- ✓ «criticità» posizione creditore erariale (non aderente se manca transazione fiscale)
- ✓ Passività potenziali e fondi rischi esclusi dal *quorum*

(*) la situazione deve essere «aggiornata» alla data più prossima alla presentazione in Tribunale dell'ADR

FATTIBILITA': negli Accordi di ristrutturazione (3)

Verifiche di legittimità SOSTANZIALE




ATTUABILITA' ADR

- Verificare che i flussi di cassa derivanti dal (sottostante) Piano (liquidatorio o in continuità) siano sufficienti a garantire l'integrale pagamento dei creditori non aderenti nel rispetto dei nuovi termini di legge (moratoria)
 - ✓ Il cash flow deve coprire anche gli interessi legali sui debiti scaduti alla data dell'omologa
 - ✓ «criticità» sull'entità dei crediti prededucibili (sottraggono finanza ai creditori estranei)
 - ✓ Necessità di verificare anche idoneità del Piano (e dei flussi di cassa) a garantire il rispetto delle disposizioni contrattuali previste nell'Accordo sottoscritto con i creditori aderenti

FATTIBILITA': negli Accordi di ristrutturazione (4)


La «Dichiarazione» (pre-attestazione): 182 bis, co. 6

Attestare la possibilità di raggiungere l'ADR



Verifica esistenza trattative in corso con creditori che esprimono il quorum

Attestare la capacità del debitore di pagare per intero gli estranei



Soggetti che già in tale fase hanno negato la disponibilità a trattare (ovvero non interpellati)

Se il debitore (in questa fase, ove peraltro manca il Piano e l'Accordo è solo in bozza) sta negoziando con tutti (o la quasi totalità dei) creditori, l'attestatore può limitarsi a dichiarare che:

- la comunicazione è stata inviata a tutti i creditori (quindi le trattative sono instaurate)
- la liquidità in cassa è sufficiente a coprire le pretese dei creditori che hanno già negato la loro disponibilità a trattare

FATTIBILITA' : nel concordato preventivo liquidatorio


Piano

*Liquidazione
«atomistica» attivo
(cession bonorum)*

Proposta

Modalità e tempi
soddisfo creditori
(anche con
falcidia)

Relazione ex art. 160, co. 2,
L.F.




Oggetto del GIUDIZIO DI FATTIBILITA' a cura
dell'Attestatore

Fattibilità giuridica ed economica

FATTIBILITA' : nel concordato preventivo risanatorio (1)

	Peculiarità strumento
art. 186 bis, co. 1, L.F.	«il piano [...] prevede la prosecuzione dell'attività d'impresa da parte del debitore, la cessione dell'azienda in esercizio ovvero il conferimento dell'azienda in esercizio in una o più società, anche di nuova costituzione [...]. Il piano può prevedere anche la liquidazione di beni non funzionali all'esercizio d'impresa»
art. 186 bis, co. 2, lett. a), L.F.	«il piano [...] deve contenere [...] anche un'analitica indicazione dei costi e dei ricavi attesi dalla prosecuzione dell'attività d'impresa [...], delle risorse finanziarie e delle relative modalità di copertura»
art. 186 bis, co. 2, lett. b), L.F.	La relazione del professionista deve anche «attestare che la prosecuzione dell'attività d'impresa [...] è funzionale al miglior soddisfacimento dei creditori»

Fattibilità




(anche ulteriore e specifica) dimostrazione che il concordato in continuità è più conveniente del concordato liquidatorio

FATTIBILITA' : nel concordato preventivo risanatorio (2)

oggetto del giudizio di fattibilità

L'Attestatore deve esprimersi sulle prospettive risanatorie del Piano, nonché sul contenuto dell'annessa Proposta




- *Modalità e tempi di soddisfo dei creditori (Proposta)*
- *Gestione prospettica (conservativa) dell'impresa*
 - ✓ *Analisi cash flow e dati contabili per la valutazioni degli «equilibri» del Piano*
 - ✓ *Analisi assumptions del Piano e dei profili di «discontinuità» con il passato*
 - ✓ *Coerenza interna, esterna, strategica del Piano*
 - ✓ *Valutazione «congruità» e «tempi di realizzo» beni non funzionali alla prosecuzione dell'attività*

FATTIBILITA' : nel concordato preventivo risanatorio (3)

segue: Il giudizio di «convenienza» (1)


L'Attestatore deve attestare che la prosecuzione dell'attività d'impresa prevista dal piano di concordato sia
funzionale al miglior soddisfacimento dei creditori



Confronto tra concordato con continuità e concordato liquidatorio (ovvero liquidazione fallimentare se prospettata nel Piano e nella proposta)

I creditori sono soddisfatti dai flussi di cassa derivanti dalla continuazione dell'attività d'impresa (anche in capo a terzi)

La valutazione varia in funzione del «tipo» di concordato con continuità



Limitare il rischio di “execution” del piano

ANALISI DI SENSITIVITÀ

- profilo industriale (es. fatturato, ebitda margin, capex)
- profilo finanziario (es. ciclo monetario, variazione tassi)

STRESS TEST

- considerazione di scenari alternativi
- resistenza del piano rispetto alla rottura dei *covenant*

Le attestazioni “speciali”




Le altre ATTESTAZIONI richieste dalla legge (1)

Finanziamenti interinali e Pagamento di creditori strategici (1)

Art. 182 quinquies, co. 1, L.F.

Il debitore può chiedere al tribunale **autorizzazione a contrarre nuovi finanziamenti (anche garantiti)** preveducibili, anche solo individuati per tipologia ed entità




Necessaria Relazione del professionista che:

- verifichi il complessivo fabbisogno finanziario dell'impresa sino all'omologazione
- attesti che tali finanziamenti sono funzionali alla migliore soddisfazione dei creditori

Art. 182 quinquies, co. 4, L.F.

Il debitore può chiedere al tribunale autorizzazione ad anticipare il pagamento di creditori concorsuali



Necessaria (*) Relazione del professionista che attesti:

- Essenzialità prestazioni per la prosecuzione dell'attività d'impresa
- Funzionalità ad assicurare la migliore soddisfazione dei creditori


(*) non richiesta se il pagamento avviene con nuova finanza del debitore a titolo di conferimento o postergata

Le altre ATTESTAZIONI richieste dalla legge (2)

Attestazioni aggiuntive nel concordato con continuità

Art. 186 bis, co. 3, L.F.

Il debitore può proseguire i contratti con la P.A.




Necessaria Relazione del professionista che attesti:

- La conformità del contratto al Piano
- La ragionevole capacità di adempimento da parte del debitore

Art. 186 bis, co. 4, L.F.

Il debitore può partecipare a nuove gare di appalto



Necessaria (tra l'altro) la presentazione nella gara di Relazione del professionista che attesti:

- La conformità del contratto al Piano
- La ragionevole capacità di adempimento da parte del debitore

La struttura dell'attestazione

Caso pratico



La «struttura» dell' Attestazione

I parte: sintesi GIUDIZIO (1)

Titolo: Relazione di attestazione ex art. [...] L.F-

Professionista attestatore: specifiche posizione professionale, requisito indipendenza e/o incompatibilità, incarico ricevuto (riferimento a *engagement letter*).

Oggetto verifica: specificazione elementi del piano (natura prospettica dati, documenti componenti, soggetto firmatario, data di riferimento/aggiornamento, orizzonte temporale, obiettivi)

Principi relazione: riferimenti a principi di revisione utilizzati e a standard professionali.

Responsabilità management: specifica assunzione di responsabilità del management circa le ipotesi usate e i dati forniti; specifica previsioni su cui si fonda il Piano (“best estimate” o “hypothetical”)

La «struttura» dell' Attestazione

I parte: sintesi GIUDIZIO (2)

Descrizione lavoro svolto: svolgimento verifiche (situazione contabile di partenza, colloqui, sopralluoghi, documentazione aziendale consultata aggiuntiva a quella nel Piano), richiamo ad altre fonti informative usate (compreso eventuale lavoro di terzi soggetti). Descrizione eventuali limitazioni riscontrate.

Eventuali rilievi: descrizioni carenze Piano tali da non inficiare il giudizio

Giudizio: chiara e sintetica affermazione **senza riserve** su veridicità (strumentale) dati, su fattibilità Piano e sulla idoneità per il riequilibrio aziendale. Il giudizio di non fattibilità dipenderà da carenze del piano o limitazioni al lavoro di verifica significative

Eventuali richiami di informativa: fatti e circostanze che è opportuno portare a conoscenza (ad esempio: necessaria sussistenza di circostanze che permettano al Piano di divenire operativo, come nel caso di ottenimento di moratoria da parte delle banche).

Data, Luogo e Firma Attestatore



La «struttura» dell' Attestazione

II parte: elementi a base del GIUDIZIO (1)

Analisi Situazione di partenza: verifiche attendibilità dati aziendali e corretta rappresentazione situazione alla data di «riferimento» Piano (giudizio relativo)

Individuazione Cause crisi: eventuali verifiche adottate per riscontrare corretta enucleazione cause; giudizio su corretta identificazione e rappresentazione di tali cause nel piano.

Esplicitazione Ipotesi strategiche: descrizione verifiche svolte per riscontrare coerenza, completezza e visibilità delle ipotesi strategiche poste a base del Piano; eventuale acquisizioni di conferme esterne; giudizio relativo.

Definizione Strategia di risanamento: sintesi strategia perseguita da debitore per risanare la gestione; descrizione di eventuali conferme esterne acquisite; giudizio su idoneità strategia a superare cause della crisi ed a permettere riequilibrio/ristrutturazione

La «struttura» dell' Attestazione

II parte: elementi a base del GIUDIZIO (2)

Definizione Programma di azione: valutazione congruenza azioni per implementare la strategia; valutazione loro realizzabilità per probabilità, tempi e importi; valutazione loro chiara rappresentazione e relativo grado di dettaglio; opinione circa idoneità del piano come guida per monitoraggio successivo su risanamento; eventuali verifiche ulteriori per appurare tali caratteri sulla documentazione aziendale o altre fonti informative.

Esplicitazione Ipotesi a base dei bilanci prospettici: descrizione verifiche svolte per riscontrare coerenza, completezza e visibilità delle ipotesi finanziarie a base dei bilanci prospettici; eventuale acquisizioni di conferme esterne; giudizio relativo.

Formulazione Bilanci prospettici: valutazione completezza e chiarezza della parte riferita alle previsioni economico-finanziarie contenute nel piano, con particolare riguardo alla esplicitazione capacità di rimborso finanziamenti esistenti e ottenibili sulla base del piano; valutazione della logica derivazione di dette previsioni dallo svolgersi del programma di azione.

La «struttura» dell' Attestazione

II parte: elementi a base del GIUDIZIO (3)

Analisi di sensitività: valutazione idoneità stress test contenuti nel Piano e “tenuta” del risultato di risanamento; descrizione eventuali ulteriori test compiuti, fonti informative utilizzate e relativi risultati.

CONCLUSIONI DEL GIUDIZIO: chiare e se condizionate (con limiti di condizionamento), con richiamo alle pagine delle informative e delle condizioni vincolanti

Allegati: Piano, le attestazioni di responsabilità del management, ulteriore documentazione acquisita (sia interna che esterna) utilizzata a base del giudizio.

Data, Luogo e Firma attestatore

SODDISFAZIONE CETO CREDITORIO

Discontinuità

- 1) Canoni affitto azienda
- 2) Prezzo di acquisto dell'azienda
- 3) Cessione assets e beni non strategici

IDONEA GARANZIA

Continuità

- 1) Creazione di nuova liquidità
- 2) Immissione "nuova finanza"

PROGRAMMAZIONE
FLUSSI CASSA E
RISULTATI

CREDIBILITA' DEL PIANO E DEI RISULTATI ATTESI

Il giudizio specifico di «convenienza» del concordato

L' Attestatore deve attestare che la prosecuzione dell' attività d' impresa prevista dal piano di concordato sia *funzionale al miglior soddisfacimento dei creditori*



Confronto tra concordato con continuità e concordato liquidatorio
(ovvero liquidazione fallimentare vs proposta)

I creditori sono soddisfatti dai flussi di cassa derivanti dalla continuazione dell' attività d' impresa (anche in capo a terzi)

La valutazione varia in funzione del «tipo» di concordato con continuità proposto

INDICE

INDICE

1. NOMINA DEL PROFESSIONISTA ATTESTATORE.....	3
1.1 PRESUPPOSTI PROFESSIONALI E DI INDIPENDENZA.....	4
2. MODALITA' E SVOLGIMENTO DELL'INCARICO	6
3. NATURA E PORTATA DELLA PRESENTE RELAZIONE	8
3.1 STANDARD E PRINCIPI APPLICATI	11
3.2 VERIDICITÀ DEI DATI AZIENDALI	12
3.3 FATTIBILITÀ DEL PIANO E DELLA PROPOSTA CONCORDATARIA	14
3.4 VALUTAZIONE DELLA MIGLIORE SODDISFAZIONE DEI CREDITORI	15
4. DOCUMENTAZIONE ESAMINATA.....	16
5. ANAMNESI DELL'IMPRESA E CAUSE DELLA CRISI.....	19
5.1 ATTIVITÀ SVOLTA E DIAGNOSTICO DELLA CRISI.....	20
5.2 LE "CAUSE" DELLA CRISI.....	30
5.3 GLI "ATTI PRODROMICI" ALLA PRESENTAZIONE DEL PIANO E DELLA PROPOSTA DI CONCORDATO	31
5.4 ASSETTO SOCIETARIO, SISTEMA DI GOVERNANCE E DI CONTROLLO.....	33
5.5 MODELLO DI BUSINESS	34
5.6 CONTESTO COMPETITIVO, MERCATO DI RIFERIMENTO E PROSPETTIVE EVOLUTIVE.....	34
5.7 ASSETTO ORGANIZZATIVO ED AMMINISTRATIVO-CONTABILE.....	37
5.8 SINTESI CAUSE DELLA CRISI.....	38
6. LA GESTIONE DELL'IMPRESA NEL PERIODO "INTERINALE".....	39
7. IL PIANO E LA PROPOSTA CONCORDATARIA	40
7.1 LA "QUALIFICAZIONE" DEL CONCORDATO E LA PROSECUZIONE "TEMPORANEA" DELL'ATTIVITÀ.....	42
7.2 IL TRATTAMENTO DEI PRELATIZI E LA PERIZIA EX ART. 160, CO. 2 L.F.	43
8. LA VERIFICA DELLA VERIDICITA' DEI DATI.....	46
8.1 LA VERIFICA DELL'ADEGUATEZZA DEL SISTEMA AMMINISTRATIVO-CONTABILE	47
8.2 "BASE DATI CONTABILE" OGGETTO DI ATTESTAZIONE DI VERIDICITÀ	47
8.3 LE VERIFICHE CONDOTTE IN VIA DIRETTA.....	50
8.3.1 Criteri utilizzati e attività poste in essere.....	51
8.3.2 Le verifiche eseguite con riferimento agli elementi dell'attivo.....	51
8.3.3 Le verifiche eseguite con riferimento agli elementi del passivo	52
8.4 CRITICITÀ RISCOSE.....	55
8.5 CONCLUSIONI.....	55

9. LA VERIFICA DELLA FATTIBILITA' DEL PIANO.....	55
9.1 ANALISI DELLO STATO ANALITICO ESTIMATIVO DELLE ATTIVITÀ.....	56
9.2 SEGUE: ANALISI DEGLI "INTROITI FUTURI" DA CONCORDATO PREVENTIVO.....	63
9.2.1 <i>Gli "introiti" da Affitto e Realizzo Rami d'Azienda</i>	63
9.2.2 <i>Gli "introiti" da Locazioni immobiliari</i>	66
9.2.3 <i>Gli introiti da realizzo Rimanenze: valutazione e fattibilità del piano industriale</i>	67
9.2.3 <i>Il Fabbisogno (e l'erogazione) di Nuova finanza</i>	70
9.3 ANALISI DEL PASSIVO CONCORDATARIO.....	71
9.4 ANALISI DEGLI ONERI PREDEDUCIBILI	78
9.5 PROPOSTA DI SODDISFO E TEMPISTICHE DI REALIZZO.....	78
10. VALUTAZIONE DELLA MIGLIOR SODDISFAZIONE DEI CREDITORI.....	80
11. CRITICITA', RICHIAMI D'INFORMATIVA E RISERVE	82
12. CONCLUSIONI E GIUDIZI FINALI DI ATTESTAZIONE.....	83
ALLEGATI	85

8. LA VERIFICA DELLA VERIDICITA' DEI DATI

Lo scrivente attestatore ha svolto le indagini e le analisi ritenute necessarie al fine di formarsi il convincimento che i dati contabili ed extra-contabili sui cui si fonda il Piano (e di cui costituiscono la base informativa del Piano) possano essere veritieri ed affidabili.

La razionalità e fattibilità del Piano e della Proposta di concordato devono essere, infatti, accertate dal professionista solo dopo aver preso atto della veridicità e della bontà dei dati aziendali su cui si fonda il Piano.

In particolare, la verifica non deve limitarsi alla veridicità della situazione contabile alla data di riferimento del Piano ma si deve estendere a tutti quei dati sui quali si fondano le previsioni contenute nel Piano.

In ossequio ai Principi di attestazione dei piani di risanamento, ed in particolare alle specifiche indicazioni contenute al capitolo 4, nel compiere le attività di verifica della veridicità dei dati aziendali, lo scrivente:

- ha condotto verifiche “in via indiretta”, utilizzando notizie, informazioni ed elementi derivanti dalle attività poste in essere dai “soggetti” investiti del controllo sull’amministrazione (Collegio sindacale) e della revisione legale dei conti (Società di revisione), con particolare riferimento ai controlli ed alle attività funzionali al predisposizione;*
- ha verificato l’adeguatezza del sistema amministrativo-contabile rispetto alla dimensione, caratteristiche e peculiarità della Società e dell’attività aziendale;*
- ha condotto verifiche “in via diretta”, relativamente alla “base dati contabile di partenza”, nonché, stante la “natura” del concordato preventivo e del sottostante Piano oggetto di esame, alle voci di conto economico ed extra aziendali significative e rilevanti per la predisposizione del Piano.*

5.7 ASSETTO ORGANIZZATIVO ED AMMINISTRATIVO-CONTABILE

Alla luce delle verifiche condotte “in via diretta” (retro precisate), dei colloqui avuti con l’amministratore, dei confronti e colloqui avuti con il responsabile amministrativo, della valutazione del grado di “complessità” del business, della natura dell’attività e delle operazioni commerciali, dei controlli eseguiti - anche a campione - in punto di rilevazione contabile dei fatti di gestione, del grado di “complessità” della rilevazione dei fatti di gestione, della struttura ed organizzazione dell’Ufficio amministrativo e della connessa “divisione” delle mansioni al suo interno, lo scrivente può ritenere il sistema amministrativo-contabile di _____ sufficientemente adeguato in relazione alle caratteristiche, attività svolta e dimensione della Società.

Criticità riscontrate

8.4 CRITICITÀ RISCONTRATE

Le criticità riscontrate – ad esito dell'analisi svolta – afferiscono principalmente:

1) alle discordanze tra i valori iscritti nella base dati contabili e gli esiti delle circolarizzazioni dei debiti commerciali e delle interrogazioni del sistema informativo erariale (estratti di ruolo): criticità “sanata” in sede di rettifiche “concordatarie”;

2) alla non corretta quantificazione dei S.A.L. in quanto, alla data di riferimento, un parte di lavori risulta essere stata già fatturata: criticità “superata” in sede di rettifiche concordatarie, ove peraltro la voce in esame è stata interamente “stornata” e “reimputata” in base alle “proiezioni” del business plan.

9. LA VERIFICA DELLA FATTIBILITA' DEL PIANO

Raggiunto un autonomo giudizio sulla veridicità dei valori e dei dati di partenza del Piano al ____, lo scrivente affronta ora i profili relativi alla verifica di fattibilità del Piano.

Il giudizio di fattibilità si sostanzia in una valutazione prognostica circa la realizzabilità dei risultati attesi riportati nel Piano in ragione dei dati e delle informazioni disponibili al momento del rilascio dell'attestazione.

Nel caso di specie, per le ragioni esposte al capitolo 6, lo scrivente è tenuto a verificare:

- sia la fattibilità del programma di realizzo concordatario, ovvero ad effettuare la prognosi che la "liquidazione" dell'attivo, come prospettata nel Piano, sia idonea a garantire la percentuale offerta ai creditori nel tempo prospettato nella Proposta;*
- sia il miglior soddisfacimento dei creditori (stante le premesse circa la natura e le previsioni del Piano d concordato preventivo.*

10. VALUTAZIONE DELLA MIGLIOR SODDISFAZIONE DEI CREDITORI

(...), la disposizione in esame prevede espressamente che l'attestatore, nella propria attestazione, si esprima anche sulla valutazione circa la funzionalità e la convenienza della prosecuzione dell'attività d'impresa al miglior soddisfacimento dei creditori sociali.

Orientamento maggioritario ritiene che l'attestatore debba valutare comparativamente, in termini di entità del soddisfacimento, la proposta di concordato rispetto alla prospettiva di liquidazione del patrimonio sociale.

L'attestatore in buona sostanza, nella propria relazione, deve accertare che i proventi derivanti (direttamente o indirettamente) dall'attività caratteristica consentano di corrispondere ai creditori un importo più elevato di quello che, verosimilmente, riceverebbero nel caso di procedura fallimentare.

(...)

A parere del sottoscritto attestatore, una puntuale valutazione della convenienza del concordato rispetto ad una eventuale procedura fallimentare rappresenta requisito indispensabile ai fini dell'espressione del giudizio da parte dei creditori.

I creditori, infatti, sono chiamati ad esprimersi in merito alla proposta concordataria presentata dal debitore in crisi e, al fine di potersi consapevolmente pronunciare nel merito, devono essere messi in grado di valutare puntualmente gli scenari alternativi che si possono configurare e i relativi impatti economici finanziari.

Nella fattispecie in esame, attese le caratteristiche della continuità rappresentata nel Piano di _____ la valutazione della convenienza della proposta concordataria deve essere fatta avendo quale riferimento la situazione teorica che, sulla base delle informazioni e dei dati fino ad oggi acquisiti, potrebbe generarsi con il fallimento.

(...)

Appare evidente, pertanto, che la prosecuzione dell'attività funzionale al completamento delle iniziative immobiliari sia funzionale al miglior soddisfacimento dei creditori.

12. CONCLUSIONI E GIUDIZI FINALI DI ATTESTAZIONE

Per quanto sopra esposto e sulla base della documentazione esaminata, il sottoscritto

dà atto

- che non sono emersi elementi di anomalia che lo inducano a non ritenere attendibili i dati contabili di partenza, nonché quelli extracontabili sui quali poggia il Piano, (...);
- di non essere venuto a conoscenza di fatti tali da fare ritenere, alla data della presente relazione, che le suddette ipotesi ed elementi non forniscano una base coerente e ragionevole per il Piano presentato dal debitore ai propri creditori;
- che i dati previsionali del *business plan* sono stati predisposti utilizzando coerentemente le ipotesi e gli elementi sopraccitati e che gli elementi economici prospettici sono coerenti agli scenari attuali, noti e ipotizzabili secondo prudente previsione;
- che dalle indagini espletate non sono emersi elementi che inducano a ritenere il Piano non ragionevole secondo le circostanze in cui versa la Società;

attesta

che i dati aziendali esposti nel Piano sottoposto (in bozza definitiva) allo scrivente sono corretti ed esprimono in modo veritiero la situazione patrimoniale e finanziaria della società valutata alla data del

attesta


altresì, che il medesimo Piano e la Proposta di concordato preventivo appaiono coerenti con la prospettazione formulata al ceto creditorio, sulla base di quanto sopra rappresentato, fattibili, concretamente realizzabili sulla base delle risorse che perverranno a _____, in esecuzione del piano concordatario e del sottostante Piano industriale

I profili di responsabilità dell'attestatore




La RESPONSABILITA' dell'attestatore (1)

destinatari delle Attestazioni richieste dalla legge



- Creditori
- Debitore
- Tribunale

Le (relative) responsabilità:




La **RESPONSABILITA'** dell'attestatore (2)


Specifica fattispecie penale

«Il professionista che nelle relazioni o attestazioni (...) espone informazioni false ovvero omette di riferire informazioni rilevanti, è punito con la reclusione da 2 a 5 anni e con la multa da 50.000 a 100.000 €. Se il fatto è commesso al fine di conseguire un ingiunto profitto per sé o per gli altri, la pena è aumentata. Se dal fatto consegue un danno ai creditori la pena è aumentata fino alla metà»

Equiparazione alla figura dell'Attestatore (OCC) nella PROCEDURA di composizione della crisi da sovraindebitamento



Esposizione false informazioni
(natura commissiva: discordanza tra realtà e sua rappresentazione)



Omissione informazioni rilevanti
(natura omissiva: silenzio e reticenza antidoverosi)

Impatto operativo:

- ✓ Falsità su VERIDICITA' dati aziendali
- ✓ "Rilevanza" omissioni in senso di SIGNIFICATIVITA'



Grazie per l'attenzione

Dott. Marcello Pollio

m.pollio@pollioeassociati.it

Genova

Via XII ottobre 28 R
(Torre S. Camillo)

t +39 010 589081

f +39 010 589306



**ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI
ESPERTI CONTABILI DI GENOVA**

© Pollio e associati